

Delib.G.R. 3 febbraio 2010, n. 8/11140 ⁽¹⁾.

Modalità per la valutazione e il cofinanziamento dei progetti innovativi relativi alle politiche regionali per la famiglia (art. 4, comma 2, lett. g), L.R. n. 23/1999 e art. 36, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 1/2008).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6, S.S. 12 febbraio 2010, n. 4.

La Giunta regionale

Vista la *L.R. 6 dicembre 1999, n. 23* «Politiche regionali per la famiglia»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura (Delib.C.R. 26 ottobre 2005, n. VIII/25) che prevede tra le proprie priorità la promozione di politiche di sostegno alla famiglia e al suo ruolo educativo nei confronti dei minori;

Richiamato il Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2009 che pone come obiettivo centrale il consolidamento del ruolo della famiglia quale soggetto attivo, secondo il principio della sussidiarietà, nella definizione e gestione degli interventi di welfare;

Visto l'Obiettivo di Governo Regionale 2010 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale «G01–Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia» che prevede specificamente la realizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle famiglie in tema di tutela della maternità, disagio dell'adolescenza, abbandono scolastico;

Visto l'*art. 4, comma 2 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23* «Politiche regionali per la famiglia» che prevede la promozione e il sostegno da parte della Regione, di iniziative innovative rivolte all'adolescenza, e nello specifico la lettera g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

Visto l'*art. 36 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1* «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» che prevede in base al principio della sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

a. organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;

b. promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

Richiamato l'art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/1999 che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ed in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formulazione delle graduatorie;

Vista la L.R. 12 marzo 2008, n. 3: «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Ritenuto di promuovere e consolidare forme di partnership e collaborazione tra associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex L.R. n. 1/2008 e gli altri soggetti non profit;

Ritenuto, quindi, di definire le modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento dei progetti innovativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999 e dell'art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008, secondo quanto stabilito all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di destinare al cofinanziamento regionale degli interventi innovativi di cui all'art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999 e all'art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 7.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B.5.2.2.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale – esercizio 2010;

Ritenuto di rinviare a successivi atti del direttore generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inserita sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la L.R. n. 20/2008 e le deliberazioni che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento dei progetti innovativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999 e dell'art. 36, comma 1,

lettere a) e b) L.R. n. 1/2008, secondo quanto stabilito all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui all'*art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999* e all'*art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008*, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 7.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.2.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale – esercizio 2010;

3. di rinviare a successivi atti del direttore generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione ⁽²⁾;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

(2) Si veda il *D. Dirett. reg. 8 febbraio 2010, n. 946*.

Allegato A

Modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento dei progetti innovativi ai sensi dell'*art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999* «Politiche regionali per la famiglia» e dell'*art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008* «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»

Premessa

Il presente documento individua le modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento dei progetti innovativi ai sensi dell'*art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999* e all'*art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008*.

1. Finalità

La Regione Lombardia intende promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà fra le famiglie, allo sviluppo dell'associazionismo familiare, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidale.

2. Chi può presentare la domanda

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti sotto elencati:

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex *L.R. n. 1/2008*;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionale o provinciali del registro ex *L.R. n. 1/2008*;
- associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex *L.R. n. 1/2008*;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex *L.R. n. 1/2008*;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex *Reg. reg. n. 2/2001*;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex *legge n. 222/85*;
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti ed organizzazione delle donne ex *L.R. n. 16/1992*.

Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera g) è promossa l'attivazione di partnership/collaborazioni tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit sopra indicati. Tale attivazione è finalizzata alla realizzazione di iniziative innovative di rete rivolte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso una presa in carico complessiva dei bisogni formativi, educativi e di socializzazione di minori e adolescenti.

Il capofila dei progetti in partnership/collaborazione deve essere individuato espressamente nelle associazioni di solidarietà familiare iscritte al registro regionale ex *L.R. n. 1/2008*.

L'individuazione del capofila e del soggetto/i che intendono partecipare alla partnership/collaborazione deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner.

3. *Ambiti di intervento*

Gli enti non profit, individuati al punto 2, possono presentare progetti innovativi relativi ai seguenti ambiti:

- *art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999*, in tal caso i progetti devono sviluppare interventi rivolti alla popolazione minorenni in età scolastica.
- *art. 36, comma 1, lettere a) e b) L.R. n. 1/2008*.

È possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano quali «continuazione» di progetti attivati a seguito di finanziamenti dei Bandi 2008 e 2009 della *L.R. n. 23/1999* limitatamente all'ambito dell'art. 4, comma 2, lettera g).

Ogni soggetto che partecipa al bando può presentare 1 solo progetto ai sensi dell'*art. 4, comma 2 lettera g) L.R. n. 23/1999* e 1 solo progetto ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a) o b) *L.R. n. 1/2008*, per ciascuna ASL.

La partecipazione alla partnership, anche solo come soggetto partner, vale come presentazione di un progetto.

4. *Modalità di riparto dei fondi*

Lo stanziamento regionale è assegnato alle Aziende Sanitarie Locali e viene ripartito sulla base della popolazione complessiva residente.

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Esaurita una singola graduatoria i residui di finanziamento dovranno essere assegnati alla graduatoria relativa alla analoga tipologia di ente proponente dell'altro articolo di legge; solo in subordine il residuo di finanziamento potrà essere assegnato alle graduatorie degli altri enti proponenti.

Ogni progetto di nuova presentazione, potrà essere finanziato fino al 70% del costo complessivo e non oltre i limiti stabiliti dal Bando.

In presenza di cofinanziamenti da parte di altri Enti pubblici, l'importo del contributo deve essere proporzionalmente ridotto fino a contenere la quota complessiva di contribuzione pubblica entro la percentuale massima del 70% del costo complessivo del progetto.

In caso di presentazione di progetti che si configurano quale «continuazione» della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2008 e 2009 della *L.R. n. 23/1999* all'art. 4, comma 2, lettera g), il cofinanziamento da parte di altri enti pubblici potrà essere aggiunto, senza riduzioni del contributo regionale, fino a raggiungere una quota complessiva che non sia superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

5. Modalità e tempi per la presentazione delle domande di cofinanziamento regionale

Ogni domanda presentata dovrà accompagnare un progetto relativo ad un solo ambito di intervento; la domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, dovrà essere corredata dallo «Schema tecnico per la presentazione dei progetti» rispettivamente per l'art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999 e/o per l'art. 36, comma 1, lettere a) o b) L.R. n. 1/2008.

Le domande di contributo dovranno pervenire ai protocolli generali delle singole Aziende Sanitarie Locali, a partire dal primo giorno di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entro la data prevista dal Bando.

6. Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale i progetti che:

- saranno inviati alle Aziende Sanitarie Locali prima della data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed oltre la data prevista dal Bando;
 - si configurano come attività commerciale;
 - beneficiano di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie di settore;
 - risultano privi dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
 - sviluppano attività non riconducibili ai criteri riportati dal presente bando;
 - sono presentati da enti che alla data di presentazione dei progetti alle ASL non risultino iscritti ai rispettivi registri;
 - svolti in collaborazione/partnership individuano un «capofila» diverso da un'associazione di solidarietà familiare iscritta al registro regionale;
 - sono privi della formalizzazione del rapporto di partnership/collaborazione con l'indicazione del soggetto capofila sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti partner.
-

7. Istituzione e compiti delle Unità tecniche di valutazione delle ASL

Ogni Azienda Sanitaria Locale formalizza l'istituzione dell'Unità tecnica di valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento A.S.S.I. della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la coordina;
- due funzionari in qualità di esperti indicati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale, purché non appartenenti ad organismi del Terzo settore.

Le Unità tecniche di valutazione formulano le seguenti graduatorie:

1. progetti presentati ai sensi dell'*art. 4, comma 2, lettera g), L.R. n. 23/1999* dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex *L.R. n. 1/2008* singolarmente o in partnership con altri soggetti;
2. progetti presentati ai sensi dell'*art. 4, comma 2, lettera g) L.R. n. 23/1999* dagli altri soggetti aventi titolo;
3. progetti presentati ai sensi dell'*art. 36, comma 1, L.R. n. 1/2008* dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex *L.R. n. 1/2008*;
4. progetti presentati ai sensi dell'*art. 36, comma 1, L.R. n. 1/2008* dagli altri soggetti aventi titolo.

8. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, le Unità Tecniche di Valutazione, di cui al suddetto punto 7, valutano i progetti ammessi attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 50 punti, individuato in base ai seguenti criteri:

- priorità attribuita all'ambito di intervento (punti da 0 a 5)
- coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere (punti da 0 a 7)
- qualità delle risorse umane impiegate, nell'ottica della *L.R. n. 23/1999* (punti da 0 a 5)
- capacità di sussidiarietà e coinvolgimento della «rete istituzionale» (punti da 0 a 8)

- qualità delle attività descritte (punti da 0 a 5)
 - coerenza fra obiettivi e piano operativo (punti da 0 a 5)
 - conformità alle linee della *L.R. n. 23/1999* (punti da 0 a 5)
 - efficienza economica: rapporto costi/benefici (punti da 0 a 5)
 - progetti innovativi in partnership tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit (punti 5).
-
-

9. Competenze della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Compete alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale, per mezzo di decreto del direttore generale, la presa d'atto delle graduatorie trasmesse dalle ASL.